6

1895

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art.1) E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE TARTUFAI IL PERUGINO", con sede in Perugia. (OR.S.FELICISSIMO. D.FELEINO

Art.2) - La durata dell'Associazione è fissata a tempo illimitato; essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Art.3) - L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro; gli eventuali residui di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali.

Le finalità dell'associazione sono:

a) - la protezione e l'incremento della produzione naturale del tartufo con la conseguente tutela dell'ambiente;

b) - la tutela degli interessi degli associati nella raccolta del tartufo e nella sua commercializzazione;

c) - stimolare il rispetto delle leggi in materia e promuovere l'emanazione di nuove leggi;

d) - collaborare con tutte le organizzazioni e gli Enti che perseguono finalità interessanti il settore dei Tartufi;

e) - promuovere e collaborare agli studi ed alle ricerche sul tartufo e sulle sue possibili coltivazioni;

f) - stipulare convenzioni e contratti a titolo oneroso o gratuito con organismi pubblici o con privati per ottenere il diritto di raccogliere i tartufi nonchè per effettuare studi e ricerche;

9) - svolgere qualsiasi operazione che possa rendersi necessaria o utile

al conseguimento dei fini dell'Associazione ed in tal senso proporsi come referente o interlocutore in organismi pubblici o privati;

h) - proteggere il cane da tartufi favorendone l"addestramento e la cura, anche sotto il profilo igienico-sanitario, onde evitare ogni maltrattamento o violenza.

Essa potrà compiere tutti gli atti ed operazioni di natura sia mobiliare che immobiliare, assumere obbligazioni e acquisire diritti a qualsiasi titolo e di qualunque natura, che il Consiglio Direttivo riterrà utili o necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, comprese anche attività connesse a quelle istituzionali aventi carattere lucrativo, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 10, comma 5° del D.Lgs. 460/1997.

E' espressamente vietato lo svolgimento di attività in settori diversi che non siano direttamente connessi a quelli istituzionali.

Art.4) - Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, pur non praticando direttamente la raccolta del tartufo, dimostrino di condividere le finalità dell'associazione.

Coloro che intendono essere ammessi a far parte dell'associazione devono farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo che, deciderà insindacabilmente ed in caso di accoglimento della domanda dovranno versare la quota annuale fissata dal Consiglio stesso.

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per qualunque causa cessi il rapporto associativo, l'associato o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non hanno diritto di ripetere dall'Associazione le quote associative o le contribuzioni a questa versate, nè potrà vantare diritti sul patrimonio dell'associazione.

E' vietata la cessione a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art.5) - I soci che non sono in regola con il versamento delle quote fissate dal Consiglio Direttivo sono da ritenersi automaticamente esclusi dall'Associazione. Perdono, altresì il diritto di far parte dell'Associazione i soci che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano tenuto un comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Art.6) - Costituiscono il fondo dell'Associazione le quote associative, sia di iscrizione che annuali, che verrano stabilite, prima dell'inizio di ciascun esercizio, dal Consiglio Direttivo; eventuali contribuzioni a fondo perduto che l'Associazione accettasse, su determinazione del proprio Consiglio Direttivo, per offerte da parte di associati o non associati nonchè da enti sia pubblici che privati e da istituzioni o associazioni pubbliche sia nazionali che internazionali; i beni acquistati con la liquidità disponibile del fondo; eventuali sopravvenienze attive derivanti dallo

svolgimento di convegni e manifestazioni in genere, previsti per l'attuazione degli scopi associativi.

Art.7) - Gli Organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Art.8) - L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente con avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima, per posta o a mano, ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta motivata richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare, il luogo (preferibilmente la sede dell'Associazione) il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà tenersi almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima.

Per la convocazione dell'Assemblea dovrà darsi avviso anche sulla bacheca dell'Associazione stessa.

Art.9) - Ciascun associato può farsi rappresentare nelle assemblee, con delega scritta, da altro associato, che però non potrà ricevere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea in sede ordinaria in prima convocazione delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti ed

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza; essa stabilisce l'indirizzo programmatico dell'Associazione, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo ed emana gli eventuali regolamenti particolari per il funzionamento dell'Associazione.

L'assemblea in seduta straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta degli iscritti sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'associazione e sulla conseguente destinazione delle eventuali attività patrimoniali e sugli altri argomenti di sua competenza.

Art.10) - Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti dall'assemblea; esso procede, nel suo seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, nonchè del Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo vengono attribuiti tutti i poteri di straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art.11) - Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno i due terzi dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

Art.12) Al Presidente sono affidate la firma e la rappresentanza dell'Associazione; egli potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrino nei fini dell'Associazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in ogni circostanza e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

Art.13) - Il Segretario cura la tenuta dei libri, redige i verbali, provvede agli incassi, effettua i pagamenti ed, in genere, cura l'amministrazione dell'Associazione.

Le cariche dell'associazione sono onorifiche e non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art.14) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare sul rendiconto anche economico dell'attività dell'Associazione.

In tale sede verranno altresì discussi i programmi dell'associazione e comunicata l'entità della quota fissata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

Art.15) - E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima

ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 16) - Le delibere dell'Assemblea ed il bilancio d'esercizio dovranno essere messi a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione ai fini della loro pubblicità.

In ogni caso tutti i partecipanti hanno diritto di prendere visione dei libri sociali in ogni momento.

Art. I7) - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dovrà stabilire la devoluzione del patrimonio residuato dopo l'estinzione di eventuali passività, a favore di altra associazione con finalità analoghe, di organizzazioni non lucrative e di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. I8 - Per tutto quanto non é previsto dal presente si fà rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Perugia, lì 18.12.98

Albano Menicali

UFFICIO DELLE ENTRATE PERUGIA
REGISTRATO A PERUGIA
29.12.98 15224
S 3 Vol.
IL CAPO I REP.
AREA SERVIZI